



**Commissione di Garanzia
dell'Attuazione della Legge sullo
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

**SETTORE
MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE**



Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Protocollo d'intesa per l'individuazione dei contingenti di personale del Ministero delle Attività Produttive da adibire ai servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, siglato in data 28 gennaio 2004 tra Ministero delle Attività produttive e le oo.ss. CISAL/INTESA, CGIL - Fp, CISL - Fps, F.L.P. e UIL - Pa., pubblicato in G.U. n.168 del 21 luglio 2005

Il presente accordo è considerato vigente quanto alle norme non contrastanti con l'Accordo Comparto Ministeri dell' 8 marzo 2005

Il giorno 28 gennaio 2004 la delegazione di parte pubblica del Ministero delle Attività Produttive e le Organizzazioni Sindacali rappresentative:

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero;

VISTO il protocollo d'intesa, sottoscritto il 31 maggio 2001 tra l'ARAN e le OO.SS., sulle linee guida per le procedure di raffreddamento e conciliazione da inserire negli accordi sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero;

VISTA l'ipotesi di accordo, sottoscritta il 16 luglio 2003 tra l'ARAN e le OO. SS., sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero;

Considerato che, al fine di poter iniziare la contrattazione integrativa relativa al quadriennio 2002-2005, occorre preliminarmente procedere alla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa;

Sottoscrivono il seguente

Protocollo d'intesa sull'individuazione delle professionalità da esonerare dallo sciopero per assicurare i servizi pubblici essenziali del Ministero delle Attività Produttive

Il contingente di, personale da esonerare dallo sciopero per assicurare il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nel Ministero è il seguente:

1. Erogazione di assegni ed indennità con funzioni di sostentamento (Ufficio cassa):

Sede	Numero	Professionalità
via Molise, 2	1	area B/C
v.le Boston, 25	1	area B/C
via del Giorgione, 2/b	1	area B/C

2. Salvaguardia dell'integrità degli impianti nonché sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo (elettrico, ascensore, conduttore termico):

Sede	Numero	Professionalità
via Molise, 2	1	area B
v.le Boston, 25	1	area A/B

Il personale da riservare dovrà possedere adeguata professionalità per compiere interventi atti a garantire la sicurezza del personale.

- 3 Attività di propria competenza connessa allo sdoganamento di merce rapidamente deperibile non conservabile in frigorifero, medicinali salvavita ed animali vivi:

Sede	Numero	Professionalità
D.G. Politica Com	2	area B
Div. 2 ^a	2	area C

Il servizio viene garantito limitatamente al rilascio di certificati e/o autorizzazioni per animali vivi, per merci alimentari facilmente deperibili e per indilazionabili operazioni di carattere sanitario.

4. Garanzia accesso agli uffici per il conseguimento delle attività di cui ai

punti 1, 2 e 3:

Sede	Numero	Professionalità
v.le Boston, 25	2	Area A/B
v. Ferratella in Laterano, 51	2	area C

I criteri d'individuazione e di rotazione del personale sopra indicato sono i seguenti:

- a) i nominativi del personale che devono garantire il servizio vanno individuati dall'Amministrazione in tempo utile e la comunicazione agli interessati e per conoscenza alle OO.SS. va effettuata una settimana prima dello sciopero stesso, sempre che pervenga all'Amministrazione comunicazione dell'indizione dello sciopero nei tempi previsti (10 gg prima dello sciopero). Qualora lo sciopero venga indetto con preavviso inferiore, la comunicazione potrà essere data con un tempo proporzionalmente ridotto;

b) l'individuazione dei nominativi, nell'ambito di ogni servizio, deve essere ispirato al principio della rotazione. E' fatta salva la possibilità che lavoratori di uno stesso servizio, con uguale qualificazione professionale, possano accordarsi tra loro nell'individuare nominativi diversi da quelli indicati dall'Amministrazione per garantire il servizio. In' questo caso ne daranno formale comunicazione al capo dell'ufficio.

Il presente accordo, debitamente sottoscritto dalla parte pubblica e dalle OO.SS., sarà trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, alle OO.SS. nazionali di categoria, alle associazioni degli utenti nonché alla Commissione di garanzia ex art. 12 legge 146/90

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 05/329: Ministero delle Attività produttive/OO.SS. Protocollo d'intesa del 28 gennaio 2004 relativo ai servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero - Delibera di valutazione d'idoneità (*rel. Di Cagno*) (Pos. 17959)

(Seduta del 22 giugno 2005)

LA COMMISSIONE

PREMESSO

- che con nota del 2 febbraio 2004 la Direzione generale per i Servizi interni del Ministero delle Attività produttive inviava il Protocollo d'intesa per la individuazione dei contingenti di personale del Ministero delle Attività produttive da adibire ai servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, sottoscritto in data 28 gennaio 2004 fra una delegazione del Ministero delle Attività produttive e le oo.ss. CISAL/INTESA, CGIL - Fp, CISL - Fps, F.L.P. e UIL - Pa;

- che con lettera del 5 marzo 2004 la Commissione, ai fini della propria valutazione, chiedeva chiarimenti in relazione a: 1) i criteri in base ai quali sono stati determinati i contingenti previsti nell'accordo; 2) la garanzia di accesso agli uffici; 3) l'indicazione di un preavviso inferiore a 10 giorni;

- che con nota del 15 marzo 2004 la Direzione generale per i Servizi interni del Ministero delle Attività produttive chiariva che: 1) i criteri di individuazione dei contingenti di personale erano stati stabiliti in modo tale da individuare un numero minimo di addetti da adibire ai servizi essenziali, al fine di assicurare il funzionamento dei servizi stessi; 2) la garanzia di accesso alle sedi era stata limitata a due stabili, in quanto le altre sedi sono affidate alla custodia di un servizio di vigilanza privata con personale estraneo all'Amministrazione; 3) l'indicazione di un preavviso inferiore ai dieci giorni fa riferimento alla sola ipotesi di eventuale tardiva comunicazione dello sciopero agli uffici della Amministrazione e, pertanto, ad una conseguente tardiva individuazione del personale chiamato a garantire le prestazioni indispensabili;

- che il procedimento di valutazione del Protocollo del Ministero delle Attività Produttive era stato sospeso in attesa della definizione di un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nell'intero Comparto Ministeri;

- che in data 9 marzo 2005 l'ARAN ha trasmesso alla Commissione il testo dell'accordo definitivo del comparto Ministeri sottoscritto in data 8 marzo 2005 unitamente alle Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Confitessa, Usae e alle Organizzazioni sindacali Fp/Cgil, Fps/Cisl, Uil/Pa, Confsal/Unsa, Federazione Intesa, Flp;

- che la Commissione ha valutato idoneo tale accordo con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005 (G.U. (Serie Generale) n. 96 del 27 aprile 2005);

- che, successivamente alla valutazione di idoneità dell'Accordo Ministeri, questa Commissione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. a) della l. 146/1990 e ss. mod., con nota del 20 maggio 2005 richiedeva alle associazioni degli utenti e dei consumatori di cui all'elenco previsto dalla l. 30 luglio 1998 n. 281 di esprimere il proprio parere sui contenuti del Protocollo di intesa di cui sopra;

- che con nota del 30 maggio 2005 l'Unione nazionale Consumatori comunicava di non aver osservazioni sul contenuto del Protocollo;

- che con nota del 3 giugno 2005 l'ADOC – associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori – esprimeva parere favorevole;

CONSIDERATO

che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione con nota del 15 marzo 2004 e, in particolare, delle conferme della intangibilità del termine legale di preavviso di 10 giorni, deve ritenersi che il Protocollo in esame definisca il piano delle prestazioni indispensabili in modo conforme sia ai parametri della legge 146/1990 e ss. mod. sia a quelli dell'accordo del comparto Ministeri sottoscritto in data 8 marzo 2005;

VISTI

gli artt.2, comma 4 e 13, comma 1 lett. a) della legge 146/90 e ss. mod.;

VALUTA IDONEO

il Protocollo d'intesa per la individuazione dei contingenti di personale del Ministero delle Attività produttive da adibire ai servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, stipulato in data 28 gennaio 2004 fra una delegazione del Ministero delle Attività produttive e le organizzazioni sindacali CISAL/INTESA, CGIL - Fp, CISL - Fps, F.L.P. e UIL – Pa.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Attività produttive, al Ministro della Funzione Pubblica, alle Organizzazioni sindacali CISAL/INTESA, CGIL - Fp, CISL - Fps, F.L.P. e UIL - Pa.

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente delibera e del Protocollo d'intesa per la individuazione dei contingenti di personale del Ministero delle Attività produttive da adibire ai servizi pubblici essenziali in caso di sciopero